



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 07.06.2023 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.471/2021 R.G.

tra

D/ / L/ rapp.to e difeso dall'Avv. Matteo Sances come da procura speciale in calce al ricorso

ricorrente

ed

Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rapp.to e difeso da

c/

nonché

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rapp.ta e difesa

resistenti

Oggetto: pagamento contributi previdenziali

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18.01.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.059201990..., notificatale in data 11.11.2019, con la quale l'agente della riscossione le aveva sollecitato il pagamento della somma specificata per vari titoli, tra cui € 26.712,92 a titolo di contributi previdenziali dovuti all'INAIL e già precedentemente richiesti con cartelle esattoriali n. 059200600..., 100, n.05920050..., 00, n.05920070..., 0, n.059200800... e n.059200900..., 00.

A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e concludeva per l'accertamento della infondatezza della pretesa contributiva, con vittoria delle spese processuali.

Instaurato il contraddittorio, le parti convenute contestavano la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.

Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.

* * *

Nel sistema delineato dal legislatore, una volta ricevuta la notificazione della cartella esattoriale (o dell'avviso di addebito, cui l'art.30, comma 14, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n.122/2010 ha esteso la normativa in materia di cartelle di pagamento) il destinatario della stessa ha unicamente la possibilità di proporre opposizione avverso la stessa nel termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del d.lgs. n.46/99 per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, oppure di spiegare opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 giorni, per far valere vizi di procedurali.

Decorsi i termini di cui sopra, il cui carattere perentorio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n.17978/08) e salva l'ipotesi nella quale la cartella di pagamento o l'avviso di addebito non siano mai stati notificati - nel qual caso una intimazione di pagamento, un preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo, un pignoramento oppure un estratto di ruolo può costituire effettivamente il primo atto con il quale l'esistenza delle cartelle di pagamento o degli avvisi di addebito è portata a conoscenza del contribuente - viene meno ogni possibilità di far valere contestazioni, sia di forma sia di merito, in ordine al credito iscritto a ruolo.

Resta ferma la possibilità di proporre una autentica opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., con l'ovvia precisazione per cui i fatti modificativi, impeditivi od estintivi del credito sui quali può estendersi la cognizione del giudice saranno solo quelli che sfuggono alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di decadenza di cui all'art.24 cit. e coincideranno dunque con quelli successivi alla notificazione del titolo.

Nella specie, l'eccezione di prescrizione è fondata.

La disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83.

Il termine rimane quinquennale sebbene la cartella di pagamento non sia stata opposta nei termini.

Difatti, *"La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica*

Sentenza n. 1984/2023 pubbl. il 07/06/2023
RG n. 471/2021

soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l.n. 122 del 2010)" (Cass. S.U., n. 23397/2016).

Nel caso di specie, a fronte di contributi per il quale non risulta l'avvio di procedure di riscossione in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.335/95 e dunque soggetti a prescrizione quinquennale, la fattispecie estintiva del credito è maturata:

- 1) quanto alle cartelle n.059200600 [REDACTED] 0 (notificata il 24.04.2007), n.059200500 [REDACTED] 0 (notificata il 20.02.2006), n.059200700 [REDACTED] 000 (notificata il 05.11.2007), n.059200800 [REDACTED] (notificata il 17.02.2009), nel quinquennio successivo alla notificazione della intimazione di pagamento dell'11.11.2009, atteso che il successivo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato da un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del 28.10.2015;
- 2) quanto alla cartella esattoriale n.059200900 [REDACTED] 0 (notificata il 06.03.2010), nel quinquennio successivo alla data di notificazione della cartella a quella di notificazione del preavviso di fermo del 28.10.2015, atteso che in relazione alla suddetta cartella - stando all'esame della documentazione in atti - non risulta notificata nessuna intimazione di pagamento entro il 06.03.2015.

L'intimazione di pagamento n.059201990 [REDACTED] 0, dunque, è stata adottata a fattispecie estintiva già verificatasi.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, si ritiene che il relativo onere debba essere sostenuto da Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto incaricato del compimento degli atti finalizzati alla riscossione del credito dopo l'emissione delle cartelle esattoriali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:

- dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti per contributi INAIL riportati nella intimazione di pagamento n.0592019900 [REDACTED];
- condanna Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 3.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- compensa le spese processuali nel rapporto tra l'INAIL e le altre parti.

Lecce, 07.06.2023

Il Giudice del Lavoro

(F.to Andrea Basta)



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE LAVORO

Il sottoscritto Direttore Amministrativo visti gli atti d'ufficio e i registri di cancelleria, da cui si evince la mancata proposizione dell'appello nei termini di legge avverso la sentenza di primo grado n. 1984 / 2023,

CERTIFICA

il passaggio in giudicato della suddetta sentenza ai sensi degli artt. 325 e 327 C.p.c.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge a richiesta dell'
avv. MATTEO SANCO S

Lecce, 16-10-2024

"CANCELLIERE C2
(Dott.ssa Vittoria LISI)

